

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 33 DEL 26/09/2011**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/09/2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- Avvocatura Civica - Dirigente Settore 2 -

Dalla Residenza Municipale, li 27 settembre 2011

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - R.G. N. 1024/2011- MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI PRESSO IL DOMICILIO ELETTO IN DATA 20.09.2011.

L'anno duemilaundici, il giorno ventisei, del mese di settembre, alle ore 18:43 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
**CERTIFICA**

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/09/2011 al 13/10/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 44 (proponente: Sindaco) predisposta in data 26/09/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 26/09/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 26/09/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 44

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.





**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**PROPOSTA  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 44 DEL 26/09/2011

T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - R.G. N. 1024/2011- MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI PRESSO IL DOMICILIO ELETTO IN DATA 20.09.2011.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA – R.G. N. 1024/2011- MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI PRESSO IL DOMICILIO ELETTO IN DATA 20.09.2011.

Premesso:

- che con atto notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 21.04.2011 (prot. n. 11798) la Cooperativa sociale OMISSIS proponeva ricorso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna - per l'annullamento, previa sospensiva: *“Di determinazione dirigenziale n. 166 del 14/3/2011 emessa dal dirigente responsabile del Comune di Cattolica arch. Daniele Fabbri, non notificata né comunicata, conosciuta mediante accesso in data 21/3/2011, con la quale, previa approvazione dei verbali di gara, la società OMISSIS, quale unica partecipante, veniva ESCLUSA dalla gara indetta per l'affidamento in concessione di immobile denominato Autostazione Terminal; dal verbale della prima seduta della Commissione stessa, e cioè in data anteriore alla nomina della Commissione stessa, conosciuto mediante accesso agli atti in data 21/3/2011; del verbale della terza seduta della Commissione Giudicatrice, redatto in data 4/3/2011, conosciuto mediante accesso agli atti in data 21/3/2011, con il quale la offerta della OMISSIS Cooperativa Sociale non veniva ammessa alla successiva fase di gara; di determinazione*

*dirigenziale n. 35 del 28/1/2011 emessa dal dirigente responsabile del Comune di Cattolica, arch. Daniele Fabbri, non notificata né comunicata, conosciuta mediante accesso agli atti il 21/3/2011, con la quale veniva nominata la commissione di gara; di provvedimento prot. 7437 del 16/3/2011 con il quale il dirigente responsabile del Comune di Cattolica arch. Daniele Fabbri, in conseguenza della dichiarata esclusione dalla gara della OMISSIS Cooperativa Sociale, svincolava la cauzione dalla medesima prestata; di provvedimento prot. 11505 del 19/4/2011 emesso dal dirigente responsabile del Comune di Cattolica arch. Daniele Fabbri, con il quale, ai sensi dell'art. 243 bis D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante comunicava il rifiuto di provvedere in autotutela all'annullamento degli atti di gara; per l'annullamento altresì di ogni altro atto precedente e presupposto, ovvero successivo e conseguente.”;*

- che il suddetto ricorso veniva depositato in data 25.08.2011 ed iscritto al R.G. n. 1024/11;

- che con Deliberazione G.M. n. 20 del 25.08.2011 si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

- che il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“P.Q.M. Chiede che l'Ecc.mo Tribunale Voglia, reietta l'istanza incidentale di sospensiva: 1) respingere il ricorso in quanto irricevibile, inammissibile e comunque infondato; 2) condannare la ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore dell'Amministrazione comunale, anche della fase cautelare; 3) condannare la ricorrente al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata a favore dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 60, comma 2 C.P.A.”;*

Visto l'atto di motivi aggiunti al ricorso in oggetto notificato in data 20.09.2011, presso il domicilio eletto, dalla Cooperativa Sociale OMISSIS al Comune di Cattolica, con cui si chiede l'annullamento *“Di determinazione prot. n. 23406 datata 17/8/2011, emessa dal Dirigente Settore 2 dott. Giuseppina Massara, notificata il 17/8/2011, con la quale, ai sensi dell'art. 243 bis D.Lgs. 163/2006, si comunica il rifiuto di procedere all'annullamento in autotutela; per l'annullamento altresì di ogni altro atto precedente e/o presupposto ovvero conseguente e successivo.”;*

Visti i motivi aggiunti al suddetto gravame: *“1) Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza radicale, insufficienza, illogicità, contraddittorietà della motivazione”; “2) Eccesso di potere per travisamento in fatto in relazione alla falsa lettura e palesemente errata interpretazione della offerta tecnica presentata dalla ricorrente.”;*

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: *“CHIEDE Che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, voglia: annullare l'atto impugnato siccome gravemente illegittimo e lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; emettere ogni altro provvedimento consequenziale; condannare comunque il Comune di Cattolica alla integrale rifusione delle spese e competenze di lite.”*;

Visti gli atti del procedimento;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 23 del 26.09.2011 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni dell'Amministrazione comunale;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

#### DELIBERA

- 1) di resistere in giudizio avverso i motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1024/2011 pendente innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna notificati presso il domicilio eletto in data 20.09.2011, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;
- 2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;
- 3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;
- 4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;
- 5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 2;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....